

## **Chiarimenti sull'applicazione della Tariffa Variabile ai locali accessori nei Comuni che abbiano adottato il Metodo a Parametri Variabili**

Facendo seguito a quanto affermato dal MEF nel corso dell'interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017 e amplificato dalle testate giornalistiche nei giorni scorsi, ci pregiamo assicurare tutti i Comuni che applicano il Metodo a Parametri Variabili del fatto che nulla di scorretto o illegittimo è stato suggerito da questo Studio in merito alla tassazione dei locali accessori alle abitazioni, anche qualora sia stata applicata la Tariffa Variabile a tali cespiti.

Innanzitutto occorre ricordare che le affermazioni del Sottosegretario Baretta fanno riferimento all'applicazione del Metodo Normalizzato, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999: il Metodo a Parametri Variabili (che trae origine dall'applicazione della facoltà concessa dal legislatore con articolo 1, comma 652 della L. 147/2013) si fonda su presupposti differenti, pertanto le condivisibili specifiche ministeriali nulla hanno a che vedere con tale modalità di calcolo.

La differenza più evidente è data dal fatto che la Tariffa Variabile delle utenze domestiche, nell'interpretazione del Metodo Normalizzato, altro non è che una componente della TARI basata solo ed esclusivamente sul numero degli occupanti le utenze abitative: non vi sono infatti riferimenti alle superfici, che al contrario sono considerate soltanto per l'elaborazione della Tariffa Fissa (altra componente della TARI). Le tariffe del Metodo a Parametri Variabili invece sono composte da due componenti (fissa e variabile) entrambe calcolate considerando anche la superficie degli immobili pertanto l'ipotesi di mancata applicazione della Tariffa Variabile alle utenze accessorie (o pertinenziali) farebbe venir meno la corretta ed equa tassazione delle stesse.

Mentre nel Metodo Normalizzato la Tariffa Variabile è considerata un importo proporzionato alla dimensione familiare e deve quindi essere versata una volta sola, indipendentemente dal numero di utenze detenute (siano esse un solo alloggio ovvero un alloggio con due box auto), con il Metodo a Parametri Variabili tale quota *unatum* non viene mai considerata, e tutta la tariffa (e non solo la quota fissa) è proporzionale alla dimensione effettiva dell'alloggio e delle sue eventuali pertinenze.

Infine, proprio per la sua natura, la Tariffa Variabile considerata nel Metodo Normalizzato come quota unitaria, ha un impatto notevole sul *quantum* dovuto dai contribuenti: è per questo motivo che la duplicazione (o triplicazione etc.) di tale quota genera effetti distorsivi o peggio iniqui sui contribuenti; al contrario la quota variabile delle pertinenze nell'applicazione del Metodo a Parametri Variabili ha impatto di tutt'altra rilevanza – proprio perché non si tratta di quota unitaria – e anche dalla sua unità di misura (€/mq) è semplice comprendere come la *ratio* sia quella di applicarla a tutte le superfici assoggettabili a tassazione.

Per concludere, la modalità di determinazione delle tariffe con il Metodo a Parametri Variabili, nel pieno rispetto del principio "chi inquina paga", si basa sulla copertura integrale dei costi generali e variabili relativi al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, con lo scopo di ripartire gli stessi



sull'intera platea dei contribuenti sulla base di una logica proporzionale sia al numero di componenti del nucleo familiare e sia alla superficie occupata: in quest'ottica la tariffa variabile sulle pertinenze o locali accessori risulta comunque dovuta e non prefigura in alcun caso problematiche scorrette o inique nei confronti di alcun contribuente.